

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GRANATI CARUSO

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
SPAGNOLI ed altri: Modifiche al sistema penale (<i>Approvata dalla IV Commissione della Camera e modificata dalla II Commissione del Senato</i>) (363-367-441-1560-B)	597	
PRESIDENTE	597, 598, 599, 600, 602, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 616, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632	
AMADEI, Sottosegretario di Stato per le finanze	599	
BOATO	598, 600, 601, 602, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 618, 619, 620, 621, 622, 624, 626, 627, 628, 629, 630, 631	
CASINI	618, 622, 625	
CARPINO	623	
DE CINQUE	599, 600, 606, 615, 618, 632	
LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	618, 620, 623, 624, 626, 630, 631	
MACALUSO	615	
MANNUZZU	601	
MORA	601, 605, 608	
ONORATO	598, 601, 603, 606, 609, 615, 619, 622, 624, 631, 632	
PENNACCHINI	601, 605	
RICCI	605, 607, 616, 618, 622, 625, 631	
RIZZO	599, 600, 603, 606, 608, 615, 617, 620, 625, 626, 630, 631	
SABBATINI, Relatore	598, 599, 600, 601, 602, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 616, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632	
VIOLANTE	599, 601, 603, 605, 607, 608, 615, 619, 625, 626, 627, 632	

La seduta comincia alle 21,20.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Spagnoli ed altri: Modifiche al sistema penale (Approvata dalla IV Commissione della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (363-367-441-1560-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della pro-

posta di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri: « Modifiche al sistema penale », già approvata in un testo unificato dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 18 dicembre 1980 ed approvata con modificazioni dalla II Commissione del Senato nella seduta del 13 maggio 1981.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Avverto i colleghi che gli articoli modificati e gli eventuali emendamenti potranno essere votati esclusivamente in linea di principio, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della I Commissione affari costituzionali alla quale, per altro, gli emendamenti stessi dovranno egualmente essere sottoposti.

SABBATINI, *Relatore*. La precisazione testé fatta dal Presidente chiarisce che oggi dobbiamo pronunciarci sugli emendamenti solo in linea di principio, cioè ai fini della semplice deliberazione di trasmissione alla I Commissione affari costituzionali affinché essa possa esprimere il proprio parere. A questo scopo mi riservo di dar conto di volta in volta degli emendamenti, per la maggior parte elaborati d'intesa da un gruppo informale di lavoro composto di colleghi dei vari gruppi politici.

BOATO. Mi chiedo se questa procedura sia legittima e se sia possibile tornare a pronunciarsi su emendamenti su cui si sia già deliberato.

Credo comunque che prima di passare all'esame degli emendamenti si debba chiarire se essi sono del relatore, oppure incontrano un consenso maggioritario in seno alla Commissione, e precisare che comunque ciascun deputato deve avere la possibilità di pronunciarsi sui singoli emendamenti che successivamente andranno votati.

Non vorrei che la fretta di approvare il provvedimento — fretta che è anche mia, perché sono favorevole alla sua approvazione in tempi brevissimi — pregiudicasse il rispetto di procedure che sono

essenziali. Altrimenti, sarebbe preferibile sospendere la seduta, inviare gli emendamenti alla Commissione affari costituzionali ed attenderne il parere.

ONORATO. Chiedo se la procedura della votazione degli emendamenti in linea di principio significa che discuteremo soltanto sugli emendamenti da trasmettere alla Commissione consultiva.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che sulle questioni inerenti alla legittimità della vigente prassi delle votazioni cosiddette « in linea di principio » si è espressa recentemente una circolare del Presidente della Camera, del 14 aprile 1981, richiamando il sicuro crisma di legittimità conferito a tale prassi — nella sua duplice forma della votazione in linea di principio o della semplice deliberazione di trasmissione — da una pronuncia della Giunta per il regolamento e chiarendo altresì la diversità delle deliberazioni dirette, rispettivamente, l'una ad attuare un procedimento consultivo, l'altra, successiva, ad introdurre nel testo la normativa contenuta nei singoli emendamenti o articoli aggiuntivi.

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che — come ho detto — la votazione su di essi dovrà essere rinviata alla prossima seduta, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sul provvedimento.

Do lettura del primo articolo del testo del Senato.

ART. 1.

(*Principio di legalità*).

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola « legge » aggiungere le altre « anche regionale ».

SABBATINI, *Relatore*. Ritengo che si debba mantenere il primo articolo nel testo approvato dal Senato. Pertanto, chiedo al rappresentante del Governo di non insistere sul suo emendamento al primo comma.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo ritira.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2 del testo del Senato.

ART. 2.

(Capacità di intendere e di volere).

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole « sanzione amministrativa chi, » aggiungere le altre « in base ai criteri indicati nel codice penale ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere », con le parole: « chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere ».

SABBATINI, *Relatore*. Ritengo che il ripristino dell'inciso indicato nel mio emendamento risponda a ragioni di chiarezza.

RIZZO. Ho ritenuto opportuno recuperare l'inciso « in base ai criteri indicati nel codice penale » per evitare che si verificino gravi incertezze sui criteri da applicare per valutare la capacità di intendere e di volere del soggetto che può essere sottoposto a sanzione amministrativa.

Tuttavia, ho ritenuto opportuno evitare che colui che abbia compiuto gli anni 14 ma non abbia compiuto ancora gli anni 18 possa essere egualmente sottoposto a sanzione amministrativa. Pertanto, rispetto al testo in precedenza approvato dalla Camera, si prevede l'esclusione dell'assoggettabilità a sanzione amministrativa di chi, al momento del fatto, non abbia compiuto gli anni 18.

L'emendamento da me presentato, in sostanza, tende a far sì che sia data rilevanza, sulla base dei criteri previsti dal codice penale, a tutte le ipotesi di incapacità di intendere e di volere (vizio di mente, sordomutismo, ubriachezza, uso di sostanze stupefacenti). Il fatto nuovo è costituito dall'esclusione dell'assoggettabilità a sanzioni amministrative per chi non abbia compiuto gli anni 18 al momento in cui ha commesso il fatto.

DE CINQUE. Non mi è ben chiara questa alternativa; ed ho l'impressione che, in questo modo, si faccia un « pasticcio » ancora maggiore.

VIOLANTE. Non ho ben capito in base a quali criteri si determinino la capacità e l'incapacità di intendere e di volere nell'emendamento Rizzo.

Siccome si tratta di evitare le confusioni, dovremmo chiarire che si fa richiamo, in generale, al criterio dei 18 anni, mentre, per quanto riguarda l'accertamento caso per caso dei singoli stati di incapacità, occorre fare riferimento al codice penale, prescindendo dall'età.

DE CINQUE. Sono d'accordo. Ma forse sarebbe bene che questo venisse chiarito meglio.

RIZZO. Credo sia chiaro che se il trasgressore non ha compiuto i 18 anni di età, non è imputabile. Se ha raggiunto questa età, occorrerà vedere, in concreto, se il soggetto aveva, al momento in cui ha commesso il fatto, la capacità di intendere e di volere, in base ai criteri indicati dal codice penale.

SABBATINI, *Relatore*. L'emendamento proposto dal collega Rizzo presenta qualche problema, tanto più che con esso si fa riferimento all'età di 18 anni, che è una previsione civilista, mentre in altro luogo dell'articolato ci si riferisce ai principi del codice penale. Tuttavia, la formulazione da lui suggerita consente di superare una serie di dubbi interpretativi in materia. Dichiaro, pertanto, di accettare l'emendamento Rizzo e ritiro il mio.

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento Rizzo, ed avverto che analoga posizione - a meno che non dichiaro diversamente - assumerò per tutte le modifiche all'articolato del Senato che verranno messe in votazione in via di massima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Rizzo al primo comma dell'articolo 2.

(*E approvato*).

Agli articoli 3 e 4 del testo del Senato non sono stati presentati emendamenti.

Do lettura dell'articolo 5 del testo del Senato.

ART. 5.

(*Solidarietà*).

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dei soggetti ai quali poteva essere irrogata la sanzione.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:

ART. 5.

(*Concorso di persone*).

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

ART. ...

(*Solidarietà*).

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o.

in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

SABBATINI, *Relatore*. Il Senato ha modificato l'articolo 5 da noi approvato facendo riferimento agli obblighi cui soggiace ciascuna delle persone che concorrono in una violazione amministrativa. Ora, volendosi mantenere la disposizione del Senato, che sotto molti profili ritengo accettabile, per ragioni di coerenza ritengo che questo articolo debba essere sdoppiato in un articolo che ho intitolato « Concorso di persone », che riproduce il primo comma dell'articolo 5 del Senato, e in un altro articolo, recante il titolo « Solidarietà », in cui si riporta la restante parte dell'articolo 5 del Senato, salvo che l'ultimo comma, è variato in tal modo: « Nei casi previsti dai commi precedenti, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione ».

PENNACCHINI. La modifica apportata all'ultimo comma del secondo articolo è

logica, ma faccio osservare che, quando un testo è stato approvato nello stesso modo da entrambi i rami del Parlamento, non può essere più soggetto a modifica.

VIOLANTE. Il Senato ha però modificato l'articolo 5. Mi sembra evidente che se il principio informatore dell'articolo è stato modificato, occorre introdurre degli adattamenti. Se accettiamo il testo del Senato, l'ultimo comma dell'articolo in questione non è più corretto, nella sua formulazione: evidentemente, questo è sfuggito al Senato.

MANNUZZU. Si tratta di uno sdoppiamento indispensabile: infatti, la prima parte disciplina il concorso nel reato, mentre la seconda disciplina la solidarietà nella commissione del reato.

MORA. Forse si poteva intitolare l'articolo « Concorso di persone e solidarietà ».

ONORATO. Sono d'accordo sulla divisione dell'articolo proposta dal relatore; mentre però il titolo « Concorso di persone » mi trova d'accordo, ho qualche dubbio sul titolo del secondo articolo: « Solidarietà ». Infatti l'articolo non riguarda l'obbligazione in solido, per la quale in diritto penale la ripartizione avviene secondo il grado di colpa dei soggetti obbligati e non vi è regresso per l'intero. In questo caso si tratta di responsabilità di terzi, ma non di solidarietà. Se fosse possibile, toglierei dal testo dell'articolo le parole « in solido » e intitolerei la rubrica « Responsabilità di terzi ».

VIOLANTE. Quando si parla di solidarietà si intende dire che vi sono dei criteri di attribuzione del risarcimento.

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento.

ONORATO. Mi asterrò dalla votazione dell'emendamento, limitatamente alla norma concernente la « Solidarietà ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di principio l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Il relatore ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 5-bis.

(Non trasmissibilità dell'obbligazione).

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

ART. 5-ter.

(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative).

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

SABBATINI, *Relatore*. Il Senato ha soppresso la norma relativa alla non trasmissibilità dell'obbligazione, che era stata approvata dalla Camera. Dopo aver molto riflettuto, ne proponiamo il reinserimento, trattandosi di una norma che rientra nell'ambito della depenalizzazione ma che ricade pur sempre nell'ambito delle norme che regolano gli illeciti amministrativi.

Il secondo articolo proposto tende a recuperare norme che erano state approvate dalla Camera, relative al concorso tra disposizioni, sopresse dal Senato in quanto ritenute ultronee o addirittura contraddittorie con la disposizione secondo la quale, quando lo stesso fatto è punibile con sanzione penale e con sanzione amministrativa, sono applicabili entrambe le disposizioni. Il Senato ha ritenuto che in questo caso si facesse riferimento ai principi generali. Abbiamo accuratamente esaminato la materia — anche in incontri con i colleghi senatori

che sono stati d'accordo con noi — e siamo giunti alla conclusione che la prima parte dell'articolo 6 del testo Camera va mantenuta dal momento che, accogliendone la soppressione deliberata dal Senato, andremmo incontro ai rischi derivanti dal non tenere conto della normativa su questa materia intervenuta nel 1975.

Per quel che riguarda la seconda parte dell'articolo 6 del testo della Camera, quella cioè che fa riferimento al principio di specialità, ne chiederò il ripristino in una nuova formulazione, così come fa l'onorevole Violante con un suo diverso emendamento, per cui si tratterà di decidere quale delle due formulazioni accogliere.

In particolare, l'articolo aggiuntivo 5-quater del quale anticipo l'illustrazione, intende rimediare agli eventuali guasti derivanti dall'applicazione della legislazione regionale in queste materie, che potrebbe interferire con quella penale dello Stato. Il secondo comma di tale articolo recita infatti: «Tuttavia la disposizione regionale che prevede una sanzione amministrativa non può derogare ad una disposizione penale, salvo che questa sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali».

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione degli articoli aggiuntivi 5-bis e 5-ter presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 5-bis.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 5-ter.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-quater.

(Principio di specialità).

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una dispo-

sizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia la disposizione regionale che prevede una sanzione amministrativa non può derogare ad una disposizione penale, salvo che questa sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

L'onorevole Violante ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-*quater*.

(*Principio di specialità*).

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che prevede una sanzione amministrativa si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che si tratti di disposizione applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti previsti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da norme penali speciali sostituite da sanzioni amministrative.

VIOLANTE. Il primo comma del mio articolo aggiuntivo è identico a quello presentato dal relatore.

La seconda parte, invece, è differente e vuole essere più chiara, trattandosi di affrontare questioni molto complesse: in sintesi, e il principio generale che viene affermato è quello di specialità, ma dal momento che ci si può trovare di fronte

al caso di norme regionali speciali, per evitare che esse rendano inoperanti quelle nazionali, si fanno salve queste ultime, a meno che non vi sia clausola di riserva.

L'altra differenza tra il mio articolo aggiuntivo e quello del relatore è rappresentata dal terzo comma riguardante la disciplina igienica degli alimenti e l'applicabilità in ogni caso, per queste ipotesi, delle norme penali specifiche, che credo vada reinserita nel testo della legge.

ONORATO. Desideravo chiedere al collega Violante se una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano è speciale, anche se di carattere amministrativo. In tal caso mi chiedo a cosa serva l'inciso finale, al secondo comma, che recita: « salvo che si tratti di disposizione applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali ».

VIOLANTE. Il principio che si vuole affermare è quello dell'applicabilità della disposizione penale nel caso in cui ne esista una regionale concorrente.

Si tratta di clausola di riserva sempre prevista nella legislazione speciale. Se non facciamo questo riferimento, si rischia di far « saltare » tutta la depenalizzazione. Il problema non è quello di far prevalere la norma penale, ma quello di poter applicare la disposizione regionale quando il fatto non è specificamente previsto come reato.

ONORATO. Si porranno dei problemi di costituzionalità in ordine a questa norma.

VIOLANTE. Non credo perché, come ho detto, si tratta di clausola di riserva. Su questi argomenti molto è stato scritto e prevalentemente ci si orienta a procedere sul terreno della specialità. La norma penale prevale quasi sempre, salvo che non vi sia clausola di riserva.

RIZZO. Concordo sul mantenimento della soppressione operata dal Senato del secondo comma dell'articolo 6 del testo

della Camera, non solo perché il suo contenuto viene recuperato con un articolo aggiuntivo, ma anche e soprattutto perché non credo sia opportuno introdurre una disposizione che si occupi del concorso di norme nell'ambito dell'illecito amministrativo. Sono, infatti, convinto che il principio di specialità valga anche nell'ambito dei fatti puniti con sanzioni amministrative, così come è operante nell'ordinamento penale e in quello civile. Credo, però, che sia opportuno tener presente che tale principio vige in quanto esiste omogeneità delle sanzioni; se uno stesso fatto è previsto da due diverse disposizioni amministrative che prevedono una diversa sanzione, seppure tra le fattispecie sussiste un rapporto di specialità, la diversità del tipo di sanzione prevista esclude, a mio avviso, che possa parlarsi di concorso apparente tra le due norme.

Credo, pertanto, che non sia necessario in questa sede sancire la rilevanza del principio di specialità, perché se si tratta di fattispecie in rapporto di specialità e vi è omogeneità delle sanzioni, esso opera trattandosi di un principio generale vigente nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

Per quel che riguarda la materia presa in considerazione dall'articolo 7 del testo della Camera, ripresa dall'articolo aggiuntivo ora in esame, devo manifestare la mia perplessità circa la formulazione della parte riguardante la materia del concorso tra disposizioni penali ed amministrative. Nel testo originario da noi approvato si fissava un principio di carattere generale per cui, quando un fatto è punito da disposizioni penali ed amministrative, si applicano entrambe. Adesso si vuole innovare in forma radicale, fissando la prevalenza della norma speciale.

Per le considerazioni che ho svolto in precedenza, a me pare che fissare un tale principio sia estremamente pericoloso. Tra l'altro, un rapporto di specialità tra norme penali e amministrative mal si concepisce, perché il rapporto di specialità può operare soltanto nell'ambito di una stessa branca del diritto: tanto è vero che da uno stesso fatto può scaturire tanto una responsabilità penale quanto

una responsabilità civile o una responsabilità amministrativa.

Credo, quindi, che dobbiamo recuperare il precedente testo e fissare, come principio generale, che quando un fatto è punito da una disposizione penale ed è assoggettato ad una sanzione amministrativa trovano applicazione entrambe le disposizioni facendo salve, però, le due eccezioni previste alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 7 del testo della Camera.

Inoltre, se si fissasse il principio di specialità con carattere generale, tra norme che prevedono una sanzione penale e norme che prevedono una sanzione amministrativa, cosa accadrebbe nel caso in cui la norma amministrativa prevede, ad esempio, la chiusura del negozio o il ritiro della licenza? Si darebbe luogo a tutta una serie di perplessità in dottrina ed in giurisprudenza che non è nelle nostre intenzioni fomentare.

Quindi, in conformità con i principi che vigono in materia di concorso apparente, dovremmo fissare il principio che qualora uno stesso fatto è disciplinato da una norma penale e da una norma amministrativa si applicano entrambe le disposizioni, con le eccezioni previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 7 del testo della Camera. Per quanto riguarda l'eccezione prevista dalla lettera *a)* non ritengo che sia necessario fare riferimento alle leggi del 1967 e del 1975. Si può escludere tale riferimento in linea con gli emendamenti apportati dal Senato. È il caso però di modificare la formulazione della disposizione poiché mi sembra più corretto dire: « Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale ed è « assoggettato », da altre disposizioni, ad una sanzione amministrativa... » poiché una disposizione che prevede una sanzione amministrativa non punisce un fatto.

Ho fin qui manifestato delle perplessità, sulle quali riterrei opportuno che si soffermasse l'attenzione della Commissione. Se la Commissione riterrà che le mie preoccupazioni sono superabili, non formalizzerò alcun emendamento, pur di favorire al massimo l'iter di questo provvedimento.

PENNACCHINI. L'onorevole Violante nell'ultimo comma del suo articolo aggiuntivo propone di ripristinare il testo approvato dalla Camera circa alcuni fatti puniti dalle leggi sulla disciplina igienica degli alimenti. Mi chiedo però come si fa a prevedere che si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste — e fin qui non vi è niente di male — anche quando le norme penali speciali siano state sostituite da sanzioni amministrative. Come si fa a dire che queste norme penali si applicano, anche in deroga ad una legge che le ha trasformate in norme amministrative? Anzi, poiché nell'articolo aggiuntivo si parla di norme « sostituite » si verrebbe a sostenere che, mentre rimane ferma la sostituzione, si applica la sanzione prevista dalla norma penale.

VIOLANTE. Questa materia ha delle caratteristiche particolari. Gli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge del 1962 non sono stati depenalizzati. Gli stessi fatti sono stati oggetto di altre previsioni speciali, che sono state depenalizzate. Se applicassimo il principio fissato nel primo comma dell'articolo aggiuntivo, prevarrebbero le sanzioni depenalizzate. L'intento di chi ha presentato l'emendamento è di fare prevalere in ogni caso, per queste ipotesi, la disposizione penale.

Ripeto che il principio che si stabilisce sull'articolo aggiuntivo è che si applica sempre la disposizione speciale. Il caso di cui stiamo discutendo fa eccezione, perché si prevede che applichino gli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge del 1962, che sono norme penali, anche se non sono disposizioni speciali.

Nel merito, il problema non sussiste quando il legislatore abbia previsto all'origine una sanzione amministrativa. Il problema deriva dal fatto che la depenalizzazione attuata nel 1975 ha coinvolto una serie di materie che non dovevano essere depenalizzate, come, ad esempio, i reati societari. Su queste materie si tratta di riassetare il tiro in questo testo organico.

PRESIDENTE. Se non ho mal compreso, l'obiezione del collega Pennacchini è

la seguente: stando alla lettura del testo, parrebbe di arrivare alla conclusione che certi fatti, già sanzionati penalmente, sono stati poi resi punibili solo in via amministrativa, mentre ora tali fatti tornano ad essere puniti in base al codice penale.

VIOLANTE. Qui si tratta di concorso apparente tra norma penale — con riferimento ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni — ed una norma depenalizzata: si stabilisce che in questo caso prevale la norma penale.

PRESIDENTE. Ma a me sembra che il conflitto sia proprio su questo punto: l'onorevole Pennacchini, infatti, sostiene che tra le due norme una è estinta, mentre si continua a far vivere l'altra.

PENNACCHINI. Si può stabilire che uno stesso fatto è punito da una norma penale e da una amministrativa, ma non che, se c'è una disposizione di legge che ha trasformato la norma penale in sanzione amministrativa, si applica la norma penale.

RICCI. Il primo comma di questo articolo aggiuntivo stabilisce il principio di specialità, quando c'è un concorso di norma penale e di sanzione amministrativa; l'ultimo comma rappresenta un'eccezione a tale principio, stabilendosi, cioè, che in questa particolare materia vi è la prevalenza non della norma speciale, in quanto sia depenalizzata, ma della norma generale, che resta penale.

VIOLANTE. Accogliendo le osservazioni dei colleghi, accetto che sia formulata nel seguente modo la parte finale dell'articolo aggiuntivo: « anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali ».

MORA. Questo è un passo indietro, si dà una valutazione più grave del fatto, in una legge di depenalizzazione!

SABBATINI, *Relatore*. Circa il principio di specialità concordo con l'onorevole Violante e ritengo la formulazione dell'articolo aggiuntivo da lui proposta più chiara. Aderisco, quindi, ad essa, ritirando il mio articolo aggiuntivo. Mi dichiaro contrario, invece, all'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo Violante. Ricordo che all'articolo 30 sono stati esclusi dalla depenalizzazione alcuni reati che si riferiscono alla disciplina igienica degli alimenti; in questo articolo si vorrebbero escludere dalla depenalizzazione anche i fatti di cui agli articoli citati nell'ultimo comma, che stiamo discutendo. Ora, non so se sia il caso di inserire nell'articolato un principio in base al quale la legge generale deroga alla disposizione speciale, rispetto a norme che sarebbero già nate depenalizzate.

La legge-quadro nella materia non è depenalizzata. Quanto alla legislazione successiva, per alcuni casi specifici si è ritenuto di non penalizzare, per altri prima si è prevista una penalizzazione, poi si è proceduto alla depenalizzazione.

A questo punto, pur meritando la questione una valutazione ed una normativa più puntuali, se operassimo nel modo previsto nell'articolo aggiuntivo in discussione, probabilmente creeremmo una sorta di valutazione *ex post* rispetto alla legge del 1962, in quanto credo che su alcuni fatti si possa dare una valutazione diversa.

Ribadisco quindi che non insisto sul mio articolo aggiuntivo e aderisco a quello dell'onorevole Violante, salvo l'ultimo comma sul quale confermo anche il mio parere negativo.

BOATO. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento Violante, pur esprimendo qualche riserva sulla sua formulazione.

ONORATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

RIZZO. Anche io mi asterrò dalla votazione.

DE CINQUE. Anche io, signor presidente,

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 5-*quater* proposto dall'onorevole Violante e che, dopo la modifica da lui stesso apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 5-*quater*.

(*Principio di specialità*).

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che prevede una sanzione amministrativa si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che si tratti di disposizione applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

(*È approvato*).

Agli articoli 6, 7 e 8 del testo del Senato non sono stati presentati emendamenti.

All'articolo 9, che riprende l'articolo 19 del testo della Camera, sono state avanzate proposte di modifica.

Do, pertanto, lettura dell'articolo 9.

SEZIONE II.

APPLICAZIONE.

ART. 9.

(*Atti di accertamento*).

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui vio-

lazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni cui è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con i poteri e nei limiti indicati nei precedenti commi.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

L'onorevole Violante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni personali e domiciliari, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo dove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale ».

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo 9 del testo del Senato, come ha testè detto il presidente, riprende quanto previsto dall'articolo 19 del testo approvato dalla nostra Commissione, modificandone, però, il quarto comma, nel senso di eliminare la possibilità di perquisizioni personali o domiciliari, anche se autorizzate.

Credo di poter condividere il criterio ispiratore dell'emendamento Violante, purché se ne rivedano alcuni aspetti. In particolare sono contrario al reinserimento della previsione della facoltà di perquisizione dal momento che, trattandosi di illeciti amministrativi, la previsione di una autorizzazione pretorile introduce elementi difficilmente controllabili nel prosieguo del procedimento. Come ho detto, comprendo le ragioni che hanno indotto il collega Violante a chiedere, in sostanza, il ripristino del testo da noi precedentemente approvato: infatti, spesso, escludendo la possibilità di compiere perquisizioni, ci si verrebbe a trovare nell'impossibilità di operare degli accertamenti.

Probabilmente, la soluzione migliore è quella di individuare una formulazione del comma che non sia un semplice ripristino del vecchio testo della Camera, ma che sia comunque più rigida di quella prevista dall'altro ramo del Parlamento, prevedendo, ad esempio, la possibilità di esibizione di documenti. Si dovrebbe escludere comunque, la perquisizione personale.

RICCI. Il testo approvato dal Senato mostra una evidente carenza di mezzi utili dal punto di vista dell'accertamento, non prevedendo neppure la possibilità dell'esibizione di documenti, in luogo della perquisizione personale o domiciliare.

L'emendamento presentato dal collega Violante mira a compensare tale carenza: se si vuole escludere la perquisizione, bisogna fare in modo di fornire l'accertatore dei mezzi utili per l'acquisizione della prova.

VIOLANTE. Il problema è quello di valutare se si potranno acquisire mezzi di prova quando non sia possibile, come

previsto nel testo del Senato, procedere a perquisizioni. Per ovviare a questa situazione, si propone di introdurre il criterio dell'esibizione nei casi in cui non si possano acquisire altrimenti elementi di prova: secondo me, l'istituzione di un tale tipo di sistema probatorio significa « mandare a gambe per aria » la depenalizzazione. Non dimentichiamo, per esempio, che abbiamo depenalizzato in materia di violazioni contributive, che sono accertabili sulla base di registri, che possono essere acquisiti solo attraverso la perquisizione; se tali registri fossero chiusi in un cassetto che nessuno può aprire, verrebbe meno qualsiasi possibilità di accertamento del reato.

Di fronte a situazioni di tale rilevanza non credo sia possibile negare la facoltà di perquisizione: bisogna, quindi, prevederla. Una volta affermato tale principio, è certamente necessario stabilire tutte le precauzioni affinché la perquisizione stessa rappresenti un'ultima *ratio*.

In quest'ottica posso condividere l'ipotesi di non prevedere perquisizioni personali, ma solo domiciliari, comunque anch'esse da effettuare solo dopo aver esplorato tutti gli altri mezzi di indagine.

Non credo vi siano altre soluzioni al problema: infatti, ove si seguisse una strada simile a quella proposta dal Senato, si creerebbero delle disparità tra chi ha tempo di nascondere gli elementi di prova e chi no. Inoltre, non credo che la previsione della perquisizione domiciliare possa far nascere problemi di carattere costituzionale, in quanto vengono fatte salve le previsioni di legge.

Se non si seguisse questa strada, paradossalmente, l'alternativa sarebbe quella di imporre all'accusato di fornire prove a suo carico, il che è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico; diamo, allora, all'autorità la possibilità di assumere gli elementi di prova, sia pure stabilendo che si debba ricorrere alla perquisizione come ultima *ratio*.

SABBATINI, *Relatore*. Tuttavia il primo comma dell'articolo 9 prevede che le autorità amministrative possono procedere

ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.

RIZZO. L'ispezione corrisponde ad una logica diversa perché serve ad accertare le tracce che ha lasciato un reato. Qui, invece, si tratta di operare per acquisire elementi di prova. Forse è il caso di aggiungere nel testo che devono sussistere quei fondati motivi che legittimano la perquisizione nel processo verbale.

VIOLANTE. Accetto di modificare il mio emendamento nel senso di sostituire le parole « personali e domiciliari » con le parole « in luoghi diversi dalla privata dimora ».

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole alla modifica indicata dall'onorevole Violante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Violante che, a seguito della modifica ora apportata dal presentatore, risulta del seguente tenore:

« All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo dove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione su questo emendamento.

MORA. Anch'io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Violante.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

(*Contestazione e notificazione*).

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione personale o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 18 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, salva l'azione di regresso secondo le leggi civili.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « salva l'azione di regresso secondo le leggi civili ».

SABBATINI, *Relatore*. Pur accogliendo il testo del Senato, occorre eliminare queste ultime parole dell'articolo, in relazione alla diversa disciplina che è stata stabilita per il concorso di persone.

ONORATO. Ci sono dei casi in cui abbiamo conservato il regresso: comunque, mi asterrò dalla votazione di quest'emendamento.

BOATO. Anch'io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GRANATI CARUSO

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Sugli articoli dall'11 al 30 del testo del Senato non sono stati presentati emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 31.

(*Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria*).

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 14, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dal-

l'articolo 18, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 18 e il quarto comma dell'articolo 19 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli articoli 9, 10, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 34 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando l'opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 14, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso concesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo, in quanto applicabili.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: « presente articolo », aggiungere le altre: « nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie... ».

SABBATINI, *Relatore*. Il Senato, rispetto al corrispondente testo da noi approvato, ha eliminato il terzo ed il settimo comma: con questi emendamenti — anche se non si tratta di materia di grandissima rilevanza — si intende reintrodurre nell'articolo le disposizioni soppresse, ritenendo che in tal modo la normativa risulti più organica. Sono anche favorevole all'emendamento del Governo.

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di entrambi gli emendamenti del relatore e dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Sull'articolo 32 del testo del Senato non vi sono emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 33.

(Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare totalmente contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie, in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria per un importo mensile non inferiore a cinque milioni.

La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'articolo 31.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 33, primo comma, sostituire la parola: « totalmente », con le altre: « in tutto o in parte ».

All'articolo 33, secondo comma, aggiungere alla fine le parole: « Esse conseguono alla condanna anche nel caso in cui la disposizione del precedente comma non si applica perché il fatto costituisce un più grave reato ».

SABBATINI, *Relatore*. Si accoglie il testo dell'articolo 33 del Senato che riproduce, con modificazioni, l'articolo 14 approvato dalla nostra Commissione, salvo introdurre, con gli emendamenti che ho presentato, alcune lievi modifiche.

BOATO. Mentre sono contrario al testo dell'articolo approvato dal Senato, mi asterrò dalla votazione dei due emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Sugli articoli 34 e 35 del testo del Senato non vi sono emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 36.

(Norme transitorie).

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono rimosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 16. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione

stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento.

Sopprimerlo.

SABBATINI, *Relatore*. Propongo la soppressione di quest'articolo per riprendere le materie in esso trattate in due articoli successivi, da far figurare nelle disposizioni transitorie e finali.

BOATO. Mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36 del testo del Senato, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 36 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo.

SEZIONE IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 37.

(Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione).

Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito, salvo che debba dichiararsi non doversi procedere per essere il reato estinto.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 37 con i seguenti:

SEZIONE IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 37.

(Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione).

Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

ART. 37-bis.

(Norme processuali transitorie).

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 16. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935,

n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.

SABBATINI, *Relatore*. Il testo dell'articolo 37 che propongo riproduce quello corrispondente del Senato, fino alle parole: « non sia stato definito », mentre l'articolo 37-bis ricalca l'articolo 36 del Senato medesimo.

BOATO. Mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Sugli articoli 38 e 39 del testo del Senato non vi sono emendamenti.

Passiamo all'esame del Capo II.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo del Capo II: « Nuove disposizioni penali », con il titolo: « Aggravamento di pene e nuove disposizioni penali ».

BOATO. Mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

SABBATINI, *Relatore*. La proposta modificazione della rubrica del Capo II è collegata alle diverse decisioni assunte dal Senato: con riferimento alla nostra sezione III, l'altro ramo del Parlamento ne ha soppresso gli articoli, in cui venivano contemplati reati cosiddetti societari, mentre ha aggiunto i nuovi articoli 40, 41, 42 e 43, che affiancano alla pena dell'ammenda anche quella della reclusione, ritenendo così il Senato di dover penalizzare determinate fattispecie. Il parere del relatore in ordine a questi quattro articoli del Senato è che vadano approvati in quel testo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Agli articoli dal 40 al 43 del testo del Senato non sono stati presentati emendamenti.

L'onorevole Violante ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:

ART. 43-bis.

L'articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« ART. 235. — (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). — Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la multa fino a lire un milione.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto ».

ART. 43-ter.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione, o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni ».

ART. 43-quater.

Il sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giu-

gno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori delle società sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile ».

ART. 43-quinquies.

L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni ».

ART. 43-sexies.

L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« L'omissione della comunicazione alla Commissione o l'inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con

l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni ».

BOATO. Mi esprimo su tutto il Capo II del Senato, cioè sugli articoli dal 40 al 49. Per quanto riguarda i primi tre articoli, 40, 41 e 42, sono assolutamente contrario, non tanto per ragioni di merito quanto per ragioni di metodo e di filosofia di queste nuove disposizioni in materia penale. Pochissimi colleghi ricordano che circa due anni fa quando si riprese — e per me iniziò — l'esame del provvedimento ora in discussione, a nome del gruppo radicale predisposi una serie di emendamenti relativi ai reati di opinione, che a mio avviso avrebbero dovuto essere depenalizzati, oltre che ad alcuni reati di natura sindacale. In quella occasione mi fu obiettato da quasi tutti i colleghi che, a prescindere dal merito dei miei emendamenti, la sede per dibattere quegli argomenti avrebbe dovuto essere altra, cioè provvedimenti specifici inerenti ai reati sindacali e di opinione.

Ora ci troviamo di fronte ad una scelta che ritengo politicamente arbitraria, perché, da un lato, si innova nell'ambito delle questioni inerenti al segreto istruttorio (quest'ultimo sia inteso in senso stretto, sia riferito alle deliberazioni segrete di organismi parlamentari); dall'altro lato, lo si fa in modo del tutto estraneo alla filosofia specifica del provvedimento in esame. Si tratta, in altri termini, di questioni estranee inserite qui, credo, in risposta a preoccupazioni di natura contingente, relative a fatti politici e giudiziari verificatisi negli ultimi tempi; preoccupazioni che possono anche essere giustificate, ma non attengono all'ambito della materia di cui ci stiamo occupando.

Tali argomenti andranno esaminati in altra sede ed il Governo ha preannunciato iniziative in questo senso, ribadendo una intenzione già contenuta anche nel programma del precedente Governo; in particolare si è ipotizzato un provvedimento che verifichi e riordini le disposizioni sul segreto istruttorio.

Per questa ragione sono assolutamente contrario a che vengano introdotte in que-

sto provvedimento delle disposizioni di tale genere, con un metodo che a me era stato fatto osservare come scorretto: richiamo questo che io a suo tempo ho accettato e che i colleghi ora dovrebbero egualmente accettare, se non intendono contraddire l'impostazione di questo provvedimento.

Per quel che riguarda gli altri articoli del Capo II, preannuncio che sono favorevole al ripristino totale del testo da noi precedentemente approvato e, quindi, contrario alle soppressioni operate dal Senato.

ONORATO. Sono contrario agli articoli 40, 41 e 42 del testo del Senato, riguardanti il segreto parlamentare ed istruttorio; e questo non perché sia contrario, nel merito, ad un aumento delle sanzioni in materia, ma perché ritengo che questo punto debba essere il corollario di una riscrittura delle norme inerenti il segreto stesso e dell'estensione del loro ambito di operatività; cosa, questa, prevista nel programma del Governo Spadolini. Sarei, pertanto, favorevole ad un ripristino del testo da noi precedentemente approvato.

DE CINQUE. In merito alle norme contenute in questo Capo II, condivido quanto era stato detto dal relatore circa gli articoli 40, 41, 42 e 43 introdotti dal Senato e sono favorevole alla soppressione operata da quest'ultimo degli articoli 39, 40, 41 e 42 del testo Camera. Non condivido, invece, gli articoli aggiuntivi presentati dal collega Violante. Infatti, con tali articoli ci si muove in senso addirittura contrario all'indirizzo seguito dalla precedente depenalizzazione degli illeciti relativi all'obbligo della trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari; con la quale depenalizzazione era stato in particolare modificato il sistema sanzionatorio di tali illeciti.

La nostra Commissione aveva proposto il ripristino dell'ammenda, il Senato è tornato al precedente regime e adesso noi vorremmo rincarare la dose prevedendo la multa, cioè rendendo più rigide le sanzioni.

VIOLANTE. La multa non rappresenta un inasprimento della sanzione, anzi è più garantista, in quanto fa riferimento esclusivamente al dolo.

DE CINQUE. Personalmente sono favorevole alla soppressione operata dal Senato perché ritengo — e lo ripeto — che gli articoli aggiuntivi presentati si discostino troppo sia da quanto stabilito con la precedente depenalizzazione, sia dalla filosofia del provvedimento ora al nostro esame.

RIZZO. Condivido i rilievi negativi sin qui svolti dai colleghi relativamente agli articoli 40, 41 e 42 del testo del Senato perché anch'io sono convinto che non sia questa la sede adatta a discutere un argomento quale quello del riordino della disciplina del segreto istruttorio che per la sua complessità richiede un apposito provvedimento di legge. Pur ritenendo, infatti, che sia necessario arrivare ad un aggravamento delle pene in questo settore, credo che, nel momento in cui si giunge ad una decisione di questo genere, sia indispensabile chiarire i confini entro i quali gli atti e le attività della fase istruttoria meritano di essere coperti da segreto istruttorio.

MACALUSO. Sono contrario all'articolo 41 nel testo del Senato per gli stessi motivi illustrati dall'onorevole Rizzo. L'approvazione di questo articolo comporterebbe una limitazione del diritto del sindacato ispettivo, specie se la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di atti o documenti di un procedimento penale, implichi anche la notizia dell'esistenza della rubrica.

Mi trovo nella condizione di aver denunciato l'istituto superiore di educazione fisica di Palermo; tutti i componenti il consiglio direttivo dell'istituto sono sottoposti ad un procedimento giudiziario penale da parte del giudice istruttore della VIII sezione del tribunale di Palermo. Ora, ritengo che il non poter o dover dare notizia dell'esistenza della rubrica, costi-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1981

tuisca una limitazione del diritto del sindacato ispettivo. Vorrei un chiarimento sul fatto se la denuncia dell'esistenza della rubrica possa essere equiparata ad una delle ipotesi elencate nell'articolo 41.

RICCI. Circa le modifiche introdotte dal Senato e relative alle nuove norme di carattere penale in materia di segreto, non possiamo non riconoscere che tali norme sono inserite nel testo senza un criterio logico preciso, nel senso che si tratta di una materia da ritenere estranea al provvedimento di depenalizzazione. Tuttavia, nel merito, non abbiamo obiezioni sull'introduzione di sanzioni suppletive nella materia rispetto a quelle esistenti. Pertanto, valutando ambedue questi aspetti, ci asterremo sulle nuove norme introdotte dal Senato; siamo invece d'accordo nell'accettare le scelte del Senato circa alcuni degli articoli soppressi in materia societaria ma insistiamo sul ripristino di altri, che riteniamo fossero stati giustamente introdotti nel testo della Camera, anche nella logica della previsione di una sanzione alternativa maggiore, che dia un segno politico rispetto a valori che intendiamo vengano tutelati dalla legge.

SABBATINI, *Relatore*. A seguito di consultazioni intervenute con i gruppi politici è emersa l'opinione che l'ipotesi di cui all'articolo 39 del testo della Camera possa rimanere depenalizzata, così come quelle di cui agli articoli 40, 41 e 42 del testo della Camera; in sostanza, si accetta per queste ipotesi la tesi del Senato. Invece l'ipotesi di cui all'articolo 43 del testo della Camera dovrebbe essere ripenalizzata, modificando, inoltre, la previsione punitiva, prevedendo cioè la multa fino a un milione di lire invece che l'ammenda fino a cento mila lire.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FELISETTI

SABBATINI, *Relatore*. Quanto all'articolo 44 del testo della Camera, il parere emerso è nel senso di prevedere in alter-

nativa, oltre all'ammenda, anche l'arresto fino a tre mesi, cioè la ripenalizzazione della fattispecie. Analogamente, si pensa di procedere per gli articoli 45 e 46 del testo della Camera. In sostanza, sarei favorevole agli articoli aggiuntivi con alcune correzioni. All'articolo aggiuntivo 43-*bis*, proporrei di sostituire la dizione: « è punito con la multa fino a lire un milione », con l'altra: « è punito con l'ammenda fino a lire 500.000 ».

Nessuna osservazione sull'articolo aggiuntivo 43-*ter*.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 44-*quater*, invece, riterrei opportuno che la pena per gli amministratori delle società che omettono le comunicazioni previste dall'articolo sia limitata, qualora le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni, alla sola ammenda (elevata da 1 a 20 milioni), escludendo l'arresto fino ad un mese.

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione degli articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Violante e dei relativi subemendamenti.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Sabbatini ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 43-*bis*:

Sostituire le parole: « la multa fino a lire un milione » *con le altre:* « la ammenda fino a lire 500 mila ».

Il relatore ha presentato, altresì, il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 43-*quater*:

Sopprimere le parole: « con l'arresto fino ad un mese o » *e sostituire le parole:* « 10 milioni » *con le altre* « 20 milioni ».

Pongo in votazione il subemendamento del relatore all'articolo aggiuntivo 43-*bis*.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 43-*bis* così emendato.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1981

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 43-ter.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore all'articolo aggiuntivo 43-quater.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 43-quater così emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 43-quinquies.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 43-sexies.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III

SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

SEZIONE I.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE.

ART. 44.

(Sostituzione di pene detentive brevi).

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un mese può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 48 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale. Alla sostituzio-

ne della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave.

Non si procede all'applicazione della pena sostitutiva se essa non è consentita anche soltanto per uno dei reati per i quali è pronunciata la condanna.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 44, alla fine del quarto comma, aggiungere le parole: « Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione ».

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 44 sopprimere l'ultimo comma.

RIZZO. Ritengo che nel caso in cui la sostituzione della pena detentiva è ammessa per alcuni reati, si debba lasciare al giudice la discrezionalità di disporla.

SABBATINI, Relatore. Nel testo da noi approvato (ex articolo 50) questa ci era sembrata una libertà maggiore da dare al giudice. Ecco perché l'emendamento Rizzo

mi sembra più coerente rispetto a quanto deciso dal Senato.

Mi rimetto, comunque, alla decisione della Commissione.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La modifica approvata dalla Commissione giustizia del Senato sulla base di un emendamento presentato dal Governo mirava ad evitare che il giudice potesse infliggere una condanna tanto a pena detentiva quanto a pena sostitutiva. In una tale situazione, infatti, verrebbe meno la stessa ragione giustificatrice delle sanzioni sostitutive (rappresentata dall'opportunità di evitare gli effetti desocializzanti e criminogeni della carcerazione breve). Quando il condannato deve comunque fare ingresso in un istituto di pena è agli istituti propri dell'ordinamento penitenziario che bisogna fare riferimento.

CASINI. Comprendo le osservazioni del rappresentante del Governo su questo punto. Sono osservazioni di tipo pratico, che sottolineano come le misure sostitutive abbiano una funzione pratica di snellimento del sistema carcerario. Però, sia pure all'interno di una logica pratica, non si possono trascurare i principi di giustizia, che fundamentalmente esigono eguaglianza.

Pertanto, mi dichiaro favorevole allo emendamento Rizzo.

RICCI. Il caso in considerazione è quello in cui concorrono reati per i quali la sostituzione della pena sia ammessa e reati per i quali non sia ammessa.

Credo che l'emendamento Rizzo colga giustamente il problema; altrimenti si rischierebbe di stabilire trattamenti diversi per coloro i quali fossero processati contemporaneamente per reati che ammettono e per reati che non ammettono la sostituzione, rispetto a coloro i quali fossero processati separatamente rispetto a tali reati.

L'ostacolo all'applicazione della sanzione sostitutiva è un altro: quello delle

condizioni obiettive e subiettive che impediscono la sostituzione.

Mi pare di poter concordare sulle osservazioni dell'onorevole Casini e sulla *ratio* dell'emendamento Rizzo.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Rizzo al quarto comma e all'emendamento del relatore soppressivo dell'ultimo comma.

BOATO. Mi asterrò dalla votazione degli emendamenti.

DE CINQUE. Anche il gruppo della democrazia cristiana si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Rizzo al quarto comma dell'articolo 44.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 44.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 45 del testo del Senato.

ART. 45.

(Lavoro obbligatorio).

La semidetenzione e la libertà controllata comportano l'obbligo di svolgere il proprio lavoro professionale o di frequentare i propri corsi di studio, ovvero di compiere il lavoro sostitutivo previsto dall'articolo 96, per almeno cinque giorni la settimana.

In ogni caso, almeno un giorno di lavoro sostitutivo deve essere compiuto ogni settimana.

Il lavoro sostitutivo compiuto a norma del presente articolo è retribuito a parità del lavoro penitenziario.

Dagli obblighi del presente articolo i condannati possono essere esonerati, in tutto in parte, soltanto per comprovare incapacità, e limitatamente alla durata di essa.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1981

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

BOATO. Mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

ONORATO. Anch'io mi asterrò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 45 del testo del Senato.

(È respinto).

L'articolo 45 risulta, pertanto, soppresso.

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 45-bis.

(Applicabilità delle pene sostitutive).

La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.

L'onorevole Violante ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 45-bis.

(Applicabilità delle pene sostitutive).

La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.

La pena detentiva può altresì essere sostituita nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, quando ricorrano le attenuanti di cui all'articolo 62 n. 6 del codice penale e del quarto

comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 396.

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo 51 da noi approvato è stato soppresso dal Senato dopo lunga discussione: ma se accettassimo tale soppressione, allargheremmo la possibilità di applicare le pene sostitutive dal caso di reati di competenza del pretore ai reati di competenza di qualsiasi giudice, mentre successivamente si operano per il pretore una serie di esclusioni obiettive. Mi sembra che ciò non sia coerente, altrimenti dovremmo operare l'esclusione di più grave portata sociale e di competenza, ad esempio, della Corte d'assise: non volendo fare questo, è opportuno reintrodurre l'articolo soppresso dal Senato.

VIOLANTE. Ho presentato il mio articolo aggiuntivo, che nella prima parte è identico a quello del relatore, per alcuni fini ben precisi, quali: incentivare il soccorso delle vittime degli infortuni stradali; incentivare il risarcimento del danno; far scontare una sanzione effettiva al conducente dell'autoveicolo investitore (che oggi se la cava sempre con la condizionale); ridurre significativamente i carichi processuali, specie nei grandi uffici giudiziari.

SABBATINI, *Relatore*. Apprezzo lo spirito dell'emendamento del collega Violante, che però aprirebbe la porta ad una serie di considerazioni, che ci porterebbero a dover considerare ulteriori inclusioni. Invito pertanto a ritirare questo articolo aggiuntivo.

VIOLANTE. Ritiro il mio articolo aggiuntivo.

BOATO. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 45-bis presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 45-bis presentato dal relatore.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1981

PRESIDENTE. Sugli articoli 46 e 47 del testo del Senato non vi sono emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 48.

(Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio).

Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Per la determinazione della durata della pena sostitutiva e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Per la determinazione della durata della pena sostitutiva, per la concessione della sospensione condizionale della pena sostitutiva e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata ».

SABBATINI, *Relatore*. Pur accettando il testo del Senato, ritengo opportuno reintrodurre le previsioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 54, del testo della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del relatore:

Sostituire le parole: « per la concessione della sospensione condizionale della pena sostitutiva » *con le parole:* « an-

che nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena ».

RIZZO. Questo subemendamento intende chiarire che la pena sostitutiva può essere applicata anche nei casi in cui è disposta la sospensione condizionale della pena.

SABBATINI, *Relatore*. Accetto questa modifica al mio emendamento.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore, modificato nel senso indicato dal deputato Rizzo.

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione del subemendamento Rizzo e dell'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Rizzo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 49.

(Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva).

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può disporre la sostituzione della pena detentiva quando presume che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati e adempirà alle prescrizioni impostegli.

Tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea ad operare il reinserimento sociale del condannato, indicandone specificamente i motivi.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1981

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 49.

(Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva).

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

SABBATINI, *Relatore*. Con quest'emendamento s'intende ripristinare il corrispondente articolo a suo tempo approvato dalla Camera.

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di quest'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Sull'articolo 50 del testo del Senato non vi sono emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 51.

(Esclusioni oggettive).

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

322 (istigazione alla corruzione);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza);

373 (falsa perizia o interpretazione);

385 (evasione);

391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

452 (delitti colposi contro la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-bis (manovre speculative su merci);

644 (usura).

Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 310 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena de-

tentiva non è alternativa a quella pecuniaria.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: 501-bis (manovre speculative su merci), aggiungere le seguenti:

« 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale; ».

SABBATINI, Relatore. Quest'emendamento corrisponde alla scelta, condivisa dai vari gruppi politici, di ripristinare il testo della Camera relativamente alla fattispecie in oggetto.

BOATO. Sono favorevole al ripristino, all'articolo 51, dell'alinea che fa riferimento all'articolo 590 del codice penale, soppresso dal Senato.

CASINI. Sono favorevole al testo dell'articolo 51 approvato dal Senato — ex articolo 57 della Camera — in quanto ritengo, come ho già avuto modo di dire in sede di discussione generale, che non sia possibile fare delle distinzioni all'interno di reati colposi che producono gli stessi effetti.

RICCI. Credo che i colleghi si siano resi conto, anche attraverso il dibattito sui problemi della giustizia svoltosi di recente, di quale reazione negativa abbia suscitato la modifica introdotta sul punto in esame da parte del Senato.

Credo che per il ripristino della parte soppressa dall'altro ramo del Parlamento militino anche ragioni di coerenza rispetto alle scelte di fondo compiute in materia di depenalizzazione, oltre che, e so-

prattutto, le ragioni che giustificano i casi di estensione della procedibilità a querela.

Vengono qui in gioco motivazioni di grosso spessore, alla base delle quali sta la problematica inerente alla condizione in cui si trovano i lavoratori dipendenti rispetto al datore di lavoro, quando sono vittime di incidenti sul lavoro. La possibilità e la libertà di esercizio del diritto di querela è, infatti, fortemente condizionata in senso negativo dal rapporto di dipendenza lavorativa.

Accanto a questo tipo di motivazioni — messe, per altro, in luce da tutte le organizzazioni sindacali — bisogna collocarne una altra, che egualmente milita a favore del reinserimento del richiamo all'articolo 590 del codice penale. Intendo riferirmi al fatto che, mentre le violazioni relative agli altri reati di carattere colposo riguardano un rapporto che si esaurisce nel fatto medesimo, gli infortuni sul lavoro sono spesso il frutto di disorganizzazione e della mancata adozione di adeguati strumenti di prevenzione, cioè di situazioni che hanno una potenzialità continuata a provocare nuovi incidenti.

La possibilità di promuovere l'azione penale, quindi, non deve essere affidata alla parte lesa, ma deve aversi d'ufficio, con tutte le implicazioni relative.

Concludo sottolineando che il gruppo comunista considera la questione in discussione prioritaria rispetto ad ogni altra, ritenendola fondamentale per salvaguardare l'impianto concettuale del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Devo far notare alla Commissione che non mi è parso assolutamente corretto far pervenire al Parlamento — come è accaduto — numerosi telegrammi di identico testo che contengono espressioni non accettabili, quali « profondamente indignati della modifica apportata dal Senato, esigiamo che la Camera, eccetera ».

ONORATO. Telegrammi firmati da chi ?

PRESIDENTE. Da comitati di fabbrica e con testi assolutamente identici.

CARPINO. Mi associo alle osservazioni svolte dal collega Ricci.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento che ripristina il testo della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore all'articolo 51 del testo del Senato.

(*E approvato*).

Per quel che riguarda gli articoli dal 52 al 67 del testo del Senato, non sono stati presentati emendamenti.

Do, pertanto, lettura dell'articolo 68, ex articolo 72 della Camera.

SEZIONE II.

APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO.

ART. 68.

(*Ambito e modalità d'applicazione*).

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della semidegenza, della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, la applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della sezione I di questo capo.

Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

SEZIONE II.

APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO.

ART. 68.

(*Ambito e modalità d'applicazione*).

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria, può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della sezione I di questo capo.

La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo 68 è il primo articolo della sezione II che riguarda l'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, in sintesi, la cosiddetta contrattazione o patteggiamento.

L'articolo 68 del Senato modifica parzialmente l'articolo 72 del testo della Camera. È opinione del relatore che sia opportuno ripristinare quest'ultimo, dal momento che il Senato ha previsto che il patteggiamento possa avvenire anche quando

sussistono elementi per applicare la sanzione sostitutiva della semidetenzione, oltre che della libertà controllata. Tale previsione può rappresentare un ostacolo per la praticabilità dell'istituto; infatti, l'imputato, sapendo che vi è la possibilità di applicazione della semidetenzione, preferirà non ricorrere alla nuova procedura, preferendole quella ordinaria che gli consente di giovare della sospensione condizionale della pena.

Il Senato, inoltre, ha soppresso l'ultima parte del primo comma, nel quale la nostra Commissione aveva stabilito che il giudice, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato. Anche in questo caso la nostra Commissione aveva deciso di introdurre questa previsione, approfondendone tutte le possibili implicazioni di natura costituzionale e strettamente giuridica, per rendere l'istituto davvero praticabile e preferibile alla procedura normale, tenendo presente la già citata ragione, cioè la possibilità di sospensione condizionale della pena che la procedura normale consente.

Per queste ragioni propongo di reinserire nel testo le previsioni dell'articolo 72 del testo della Camera.

BOATO. Sono favorevole a questo emendamento.

ONORATO. Ho delle perplessità per il fatto che con questo emendamento si possano creare delle disparità di trattamento nel caso di sostituzione di pena *ex officio* e nel caso che dopo la dichiarazione di estinzione del reato si proceda automaticamente ad una condanna e quindi ad una revoca della declaratoria.

Per tali motivi mi asterrò dalla votazione.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in via di massima, l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 68.

(È approvato).

Sugli articoli 69, 70 e 71 del testo del Senato non vi sono emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 72.

(*Iscrizione nel casellario giudiziale*).

La sentenza pronunciata a norma dell'articolo 68 è iscritta nel casellario giudiziale.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine le parole: « per i soli effetti di cui all'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione in via di massima.

(È approvato).

Sugli articoli 73, 74 e 75 del testo del Senato non vi sono emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 76.

(*Entrata in vigore*).

Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Violante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 76 con il seguente:

ART. 76.

(*Entrata in vigore*).

« Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

A mio giudizio, bisogna valutare i motivi di opportunità pratica e i principi generali di utilizzazione da parte dell'interes-

sato nel momento in cui interviene una norma più favorevole e il procedimento penale non è esaurito.

RIZZO. Accogliendo il testo del Senato saremmo costretti a riconoscere l'applicabilità dell'istituto anche con riferimento a quei procedimenti che si trovano in una fase processuale diversa da quella istruttoria. A mio avviso dovremmo ammettere la praticabilità del nuovo istituto fino a quando non viene emessa la sentenza di primo grado.

VIOLANTE. Con la normativa contenuta nel testo del Senato gli organi di polizia verrebbero a trovarsi obbligati a procedere ad attività di controllo. Il nuovo sistema verrebbe ad avere un enorme impatto, in termini di carichi di lavoro e di applicabilità, sulle strutture giudiziarie.

PRESIDENTE. In base all'articolo 68 già approvato il meccanismo è praticabile purché l'interessato ne faccia domanda in un determinato momento. Questo non è in contrasto con l'articolo 76 approvato dal Senato, in quanto definisce un principio di carattere generale, che deve essere inserito nel meccanismo.

Si tratta di evitare che coloro per i quali è ancora aperta la possibilità di utilizzare il meccanismo previsto da questa normativa, siano tagliati fuori da questo beneficio in base alla previsione dell'articolo 76.

VIOLANTE. Non è così.

CASINI. Il nuovo sistema prevede per certi fatti costituenti reati un trattamento di favore. Sul piano dei principi, quindi, il testo del Senato è più rigoroso. Però, se si stabilisce il criterio processuale secondo cui la normativa in discussione scatta soltanto ove il processo — all'atto dell'entrata in vigore della legge — sia arrivato ad un certo stadio, si introduce un elemento doppiamente casuale, nel senso che il beneficio od il non beneficio verrà a dipendere da un elemento esterno al fatto del colpevole.

Pertanto, a mio avviso, è più accettabile il testo della Camera; oppure, se si accetta il testo del Senato, bisognerà definire una norma transitoria che stabilisca un termine, creando, però, una complicazione processuale.

Per questi motivi, ritengo di condividere l'emendamento Violante.

RICCI. Condivido pienamente quanto ha detto l'onorevole Casini. Ma vorrei addurre un altro elemento per rafforzare il valore dell'emendamento Violante.

Vi sono leggi le quali, pur essendo buone leggi, rischiano di naufragare o di non produrre gli effetti che il legislatore si era ripromesso, proprio perché nell'impatto con la realtà si dimostrano non praticabili.

Rendere una normativa come quella in esame applicabile gradualmente, in modo che la struttura giudiziaria possa adeguarsi via via alla possibilità di una sua concreta attuazione deve essere, a mio avviso, l'obiettivo che come legislatori dobbiamo avere presente.

Non vi è dubbio che applicare le disposizioni di questa sezione a tutte le migliaia di processi pendenti per reati commessi prima dell'entrata in vigore di questa legge, significa creare un impatto con la realtà per cui o la normativa non sarà applicata affatto o le strutture giudiziarie non reggeranno; comunque, ne sortiranno effetti negativi.

Rendere applicabili tali disposizioni dopo l'entrata in vigore della legge, significa invece consentirne il rodaggio.

Agli argomenti addotti dall'onorevole Casini — che condivido pienamente — vorrei aggiungere queste ulteriori considerazioni, che mi sembrano abbastanza decisive per l'approvazione dell'emendamento proposto.

SABBATINI, *Relatore*. Poiché non si può prevedere la possibilità che questa normativa sia fatta valere anche nei casi nei quali sia intervenuta, per esempio, una prima sentenza, si potrebbe, se mai, precisare che le disposizioni in oggetto si ap-

plicano purché si sia nei termini previsti dall'articolo 68.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Violante.

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di quest'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Violante.

(È respinto).

Sugli articoli 77, 78 e 79 del Senato non vi sono emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 80.

(Casi di perseguibilità a querela).

Dopo l'articolo 493 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 493-bis. — (Casi di perseguibilità a querela). — I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo ».

L'onorevole Violante ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere alla fine le parole: « o del danneggiato ».

VIOLANTE. Con questo emendamento propongo di ripristinare il testo della Camera, laddove si prevedeva la possibilità della punibilità a querela anche del danneggiato, oltre che della persona offesa, nel caso dei delitti previsti dagli articoli citati nel primo comma dell'articolo 493-bis. In tal modo si può meglio perseguire il reato ed evitare delle truffe.

SABBATINI, *Relatore*. Il mio parere è contrario a quest'emendamento, per una perplessità relativa al fatto che introdurremmo qui, per la prima volta, la possibilità di querela da parte del danneggiato, in una prospettiva che potrebbe, un domani, costituire un precedente, e varrebbe ad intaccare principi ormai pacificamente accettati dalla dottrina e dalla legislazione vigente. Proporrei, pertanto, di approvare così com'è il testo del Senato.

VIOLANTE. Quella espressa dal relatore è un'obiezione ideologica, ma non mi sembra corretta. Si deve pensare che chi ha commesso uno dei fatti di cui agli articoli citati nel primo comma dell'articolo 80, può mettersi d'accordo con il danneggiato, e così il fatto non verrebbe punito ma incentivato.

RIZZO. Anch'io ho le preoccupazioni messe in evidenza dal relatore. Secondo una posizione dottrina molto accreditata, la persona offesa è il titolare del bene giuridico protetto e nei reati di falso non è stata configurata, per la verità, la possibilità di individuare una persona offesa dal reato, perché il bene protetto, nei reati in questione, è la fede pubblica. Ora, la innovazione approvata da entrambe le Camere per cui i reati di cui al primo comma dell'articolo in esame sono punibili a querela della persona offesa, determina la configurazione di tali reati come plurioffensivi nel senso che con essi, oltre alla fede pubblica, viene offeso anche il patrimonio, tanto che si prevede una persona offesa alla quale è conferito il diritto di querela.

Ma se a quest'ultima attribuiamo il diritto di querela, le preoccupazioni dell'onorevole Violante sono superate dal fatto che la persona offesa altri non è che la persona danneggiata dal reato, la persona che abbia subito un danno diretto dal reato.

Il problema si potrebbe porre per gli altri eventuali danneggiati, ma non credo che sia il caso di estendere il diritto di querela a qualsiasi danneggiato perché al-

largheremmo paurosamente la fascia dei titolari del diritto di querela.

Quindi, ritengo che sia opportuno far riferimento soltanto alla persona offesa dal reato, a quella che subisce un danno diretto dal reato.

Se, poi, si volesse dare rilevanza a qualsiasi altro danneggiato disponendo che sia titolare del diritto di querela, credo si dovrebbe modificare l'emendamento dell'onorevole Violante nel senso di sostituire le parole: « o del danneggiato », con le seguenti: « o della persona alla quale ha cagionato danno ». Presento, pertanto, in via subordinata, un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 80, primo comma, aggiungere alla fine le parole: « o della persona alla quale ha cagionato danno ».

VIOLANTE. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello del collega Rizzo testé letto dal presidente.

BOATO. Mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Rizzo.

(È respinto).

Agli articoli 81 e 82 del testo del Senato non sono stati presentati emendamenti.

Do pertanto lettura dell'articolo 83 del testo del Senato:

ART. 83.

(Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose).

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 83 con il seguente:

ART. 83.

(Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose).

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale ».

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta di una modifica conseguente all'approvazione del mio emendamento all'articolo 51.

BOATO. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Agli articoli dall'84 al 90 del testo del Senato non sono stati presentati emendamenti.

Do, pertanto, lettura dell'articolo 91 del testo del Senato, ex articolo 98 del testo della Camera:

ART. 91.

(Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria — Pagamento rateale della multa o della ammenda).

Dopo l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 133-bis. — *(Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria).* — Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda

il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa ».

« ART. 133-ter. — (*Pagamento rateale della multa o dell'ammenda*). — Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine dell'articolo 133-ter del codice penale, il seguente comma:

« In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento ».

SABBATINI, *Relatore*. Com'è evidente, questo emendamento mira a ripristinare l'ultima parte dell'articolo 98 del testo della Camera.

BOATO. Mi asterrò dalla votazione di tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

All'articolo 92 del testo del Senato non sono stati presentati emendamenti.

Do, pertanto, lettura dell'articolo 93, ex articolo 96 della Camera:

ART. 93.

(*Conversione di pene pecuniarie*).

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

La libertà controllata comporta gli obblighi di cui al capo III; il lavoro sostitutivo è regolato dagli articoli 94 e 96.

Il ragguglio ha luogo calcolando cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

Nel caso di comprovata incapacità al lavoro sostitutivo, di cui all'articolo 45, comma quarto, il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 93.

(*Conversione di pene pecuniarie*).

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.

Il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

SABBATINI, *Relatore*. In sostanza, con questo emendamento si chiede il ripristino del testo dell'articolo 96 approvato dalla Camera. Tale ripristino è reso necessario dalla avvenuta soppressione dell'articolo 45 del testo del Senato sul lavoro obbligatorio.

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Agli articoli 94 e 95 del testo del Senato non sono stati presentati emendamenti.

Do lettura dell'articolo 96 del testo del Senato, ex articolo 100 di quello della Camera:

ART. 96.

(Lavoro sostitutivo).

Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.

Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per almeno una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato non chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « almeno » e « non ».

SABBATINI, *Relatore*. Con questo emendamento intendiamo migliorare la formulazione dell'articolo.

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Agli articoli dal 97 al 101 del testo del Senato non sono stati presentati emendamenti.

Do lettura dell'articolo 102 del testo del Senato, ex articolo 106 del testo della Camera:

ART. 102.

(Disposizioni transitorie).

Le disposizioni sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 102.

(Disposizioni transitorie).

Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

SABBATINI, *Relatore*. Il primo comma differisce dall'unico conservato nel testo del Senato, rispetto all'articolo 106 del testo della Camera, in quanto ripristina il testo di quest'ultima. Inoltre si è ritenuto di reintrodurre la parte soppressa dal Senato.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 102 presentato dal relatore.

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in via di massima, l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 102 presentato dal relatore.

(È approvato).

Dall'articolo 103 all'articolo 114 non vi sono emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 115.

(*Applicazione provvisoria di pene accessorie*).

L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 140. — (*Applicazione provvisoria di pene accessorie*). — Il giudice, durante l'istruzione, può applicare una pena accessoria nei casi in cui sussistano specificate inderogabili esigenze di assicurazione di elementi di prova e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi. Il termine previsto può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.

L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.

La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

La pena accessoria provvisoriamente applicata è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna ».

Il relatore onorevole Sabbatini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 115.

(*Applicazione provvisoria di pene accessorie*).

L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 140. — (*Applicazione provvisoria di pene accessorie*). — Il giudice, durante l'istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporre in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.

La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna ».

RIZZO. Possiamo notare che nell'articolo approvato dal Senato è scomparsa quella opportuna restrizione prevista dalla norma in precedenza approvata dalla no-

stra Commissione relativamente ai reati per i quali può applicarsi in via provvisoria la pena accessoria. Pertanto, ritengo che si debba approvare l'emendamento proposto dal relatore.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in via di massima, l'emendamento interamente sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Agli articoli del 116 al 139 non vi sono emendamenti.

Gli onorevoli Onorato e Boato hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 139-bis.

Ogni anno, entro il mese di febbraio, a partire dal secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge.

BOATO. Riteniamo che questa legge rappresenti una forte innovazione all'interno del nostro sistema penale. Indubbiamente, si deve rilevare l'estrema complessità della materia e la difficoltà di attuazione delle norme per determinati casi. Prevedere quindi la presentazione di una relazione, da parte del ministro di grazia e giustizia, al Parlamento circa l'attuazione della presente legge, ritengo sia una cosa necessaria. È questo un modo pragmatico, nel senso positivo, di valutare una innovazione complessa ed articolata come questa. È un'innovazione che dovrà prevedere una congrua fase di sperimentazione, con uno stimolo al Governo a presentare

eventualmente - sulla base di una precisa relazione e non sulla base di discorsi astratti - proposte di modifica.

Pertanto, mi pare opportuno accettare il nostro emendamento.

RICCI. Non si può essere contrari alla idea che rispetto ad una legge, che ha indubbiamente carattere sperimentale, si crei l'obbligo legislativo - decorso un periodo di almeno due anni - da parte del Governo di presentare una relazione. Proporrei tuttavia, se i presentatori fossero d'accordo, che ci si limitasse a stabilire l'obbligo di presentare una relazione senza dire per quali fini, perché non si può vincolare in questo ambito il Governo né la Commissione.

ONORATO. Sono d'accordo.

BOATO. Anch'io sono d'accordo.

RIZZO. Non sono contrario, in linea di principio, a tale articolo aggiuntivo.

Osservo, però, che in qualunque momento possiamo chiedere al Governo di fornirci delle chiare notizie su come viene, in concreto, attuata la legge e sulle difficoltà emerse durante la sua attuazione.

Pur con questi rilievi se i presentatori dell'articolo aggiuntivo insisteranno nel presentarlo, dichiaro che voterò a favore di esso.

SABBATINI, *Relatore*. Vorrei che i presentatori meditassero sull'opportunità di ritirare l'articolo aggiuntivo 139-bis, anche se non vi è, da parte mia, un'opposizione contraria in linea di principio.

Questa è una legge che riguarda le materie più varie. Orbene, su che cosa il Governo dovrebbe presentare la relazione? Sulla depenalizzazione? Sui reati perseguibili a querela? Sulle sospensioni condizionali? Non vi è omogeneità di materie. Inoltre, su queste materie stiamo legiferando anche in altre sedi: la relazione del Governo dovrebbe tener conto anche di questo.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1981

VIOLANTE. I problemi che abbiamo di fronte si riferiscono alla depenalizzazione, alla sanzione risolutiva, al patteggiamento e pertanto, la relazione dovrebbe vertere su questi tre oggetti.

DE CINQUE. Se si vogliono approfondire punti specifici, si potranno chiedere notizie al Governo con i normali strumenti di controllo parlamentare.

ONORATO. Insistiamo nella presentazione dell'articolo aggiuntivo.

Personalmente, avevo pensato di limitare la relazione ad alcune materie; però credo che questo si possa lasciare alla discrezionalità dei rapporti tra Governo e Parlamento.

SABBATINI, *Relatore*. Sono di parere contrario all'articolo aggiuntivo 139-bis.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è di parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di principio l'articolo aggiuntivo 139-bis, presentato dagli onorevoli Onorato e Boato.

(È approvato).

Trasmetterò gli emendamenti approvati in via di massima alla I Commissione affari costituzionali affinché esprima su di essi il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina all'1,30 di giovedì 30 luglio 1981.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO